



STATUTO

L'Onda di Nico



Art 1. Costituzione

E' costituita l'Associazione denominata L'onda di Nico, con sede a Milano (prov. Milano) in via Pietra Ligure 4. La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

Art 2. Luogo

Essa opera nel Comune di Milano. Essa è di ispirazione laica, con struttura e contenuti democratici, apartitica e senza fini di lucro. Si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati. É esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi, in modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

Art 3. Scopi

L'Associazione ha lo scopo di:

- Coinvolgere bambini, giovani e adulti in azioni di promozione alla salute e prevenzione di comportamenti a rischio.
- Promuovere negli adolescenti una maggior consapevolezza sulla peculiarità e sull'ambivalenza dei comportamenti "estremi" adottati.
- Trasferire competenze sulle modalità di assunzione di comportamenti per prevenire l'esposizione al rischio.
- Promuovere un confronto fra i genitori sul proprio ruolo di sostegno nella fase della adolescenza per anticipare gli eventi che possono esporre al rischio.
- Promuovere azioni di aiuto e autoaiuto per i giovani/genitori in difficoltà
- Sostenere i genitori di ragazzi in difficoltà con azioni dirette di doposcuola o counselling;
- Promuovere attività ricreative e culturali a loro favore;
- Promuovere corsi di formazione per adolescenti volontari e genitori, diffondere lo spirito del volontariato;
- Raccogliere fondi per la realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- Collaborare con la rete territorio per promuovere azioni di riqualificazione culturale e sociale.
- Rappresentare gli interessi specifici degli associati in tutti gli organismi previsti dalla normativa vigente.

Art. 4 Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e sarà costituito da:

- Quote associative;
- Liberalità;
- Proventi derivanti da contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- Eventuali fondi di riserva come costituiti con le eccedenze di bilancio possono essere accantonati, destinandoli alla realizzazione delle attività statutarie previste.
- L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4 art.87 Dpr 22 dicembre 1986 n.917
- L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude al 31 dicembre di ogni anno.

- 
- Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio che sarà depositato presso la sede sociale per poter essere consultato da ogni associato.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere od ingaggiare professionisti, conferenzieri, esperti o altro personale qualificato estraneo all'Associazione. Ricercare rapporti di collaborazione e di collegamento con altri Enti e associazioni, anche attraverso la promozione e la realizzazione di iniziative comuni e la diretta partecipazione di propri rappresentanti; l'Associazione, fatta salva la propria autonomia statutaria, potrà aderire a quelle istituzioni che ad ogni livello svolgano azioni che possano favorire la migliore realizzazione dei suoi scopi;

Art. 5 Soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie ed a un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi.

Possano essere soci tutti coloro che si impegneranno a realizzare gli scopi dell'Associazione.

Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'Associazione sarà libera, con il principio di voto singolo e con la sovranità dell'assemblea dei soci.

Gli associati si distinguono in:

- Soci fondatori
- Soci ordinari
- Soci sostenitori

Sono soci fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione. Rimangono tali per tutta la durata dell'Associazione salvo dimissioni.

Sono Soci ordinari le persone che, avendo compiuto la maggiore età, vengano ammesse, dietro loro richiesta, accettata dal CD e pagamento della quota associativa.

Sono Soci sostenitori, gli Enti, le Associazioni, le persone giuridiche purché siano rappresentate da un'unica persona e sia comunque conservato il carattere dominante e prevalente dell'Associazione quale organo di volontariato fondato sulle prestazioni personali volontarie e gratuite degli aderenti. Il Consiglio Direttivo può conferire il titolo di Socio Onorario a persone o Enti che si siano resi altamente benemeriti nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 Perdita qualità di socio

La qualifica di Socio può venir meno per dimissioni, comportamento contrastante con gli scopi statuari, mancato versamento della quota associativa per un anno ed indegnità.

L'indegnità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo, con delibera adeguatamente motivata.

Art. 7 Diritti dei Soci

I Soci hanno diritto a:

- partecipare alle iniziative dell'Associazione.
- Votare, direttamente o per delega;
- conoscere i programmi;
- partecipare alle attività;
- usufruire dei servizi dell'organizzazione.

L'Associazione si doterà di opportuno regolamento uniforme per quanto riguarda le modalità associative, il diritto di voto e i criteri di ammissione a socio.

Art. 8 Doveri dei Soci

I Soci hanno il dovere di:

- osservare lo Statuto e le delibere del Direttivo;
- pagare la quota associativa, deliberata dal Direttivo, annuale e non restituibile;
- svolgere le attività concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 9 Le prestazioni fornite

Le prestazioni fornite dall'Associazione sono a titolo gratuito. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e proposte dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

Art. 10 Organi

- Gli organi dell'Associazione sono:
- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo

Cariche associative che si intendono elettive e gratuite.

Art. 11 Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci, sia essa ordinaria che straordinaria, è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. L'Assemblea sarà convocata anche fuori della sede sociale, mediante comunicazione scritta contenente ordine del giorno, ora e luogo fissato per l'adunanza. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci che partecipano alle votazioni, con un voto a testa.

- elegge il Presidente
- elegge i membri del Direttivo
- delibera sulle iniziative da attuare
- ratifica le delibere del direttivo che lo richiedono
- esamina i problemi di carattere generale che riguardano la situazione morale, giuridica e finanziaria dell'Associazione e formula voti e proposte
- esamina ed approva il bilancio annuale.

Art. 12 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, le convocazioni vengono effettuate, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea, dal Presidente, che presiede la riunione, di sua iniziativa oppure su richiesta del Consiglio direttivo, a maggioranza semplice, oppure su richiesta di almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l'Assemblea è valida se è presente la maggioranza dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che può essere indetta anche nello stesso giorno (a distanza di almeno sei ore), è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'ordine del giorno viene stabilito dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 13 Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto possono essere effettuate dall'Assemblea solo su espressa convocazione e con la presenza di almeno il 75% degli aventi diritto al voto in prima convocazione e del 75% dei presenti in seconda convocazione; È possibile votare per delega.

Art. 14 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Presidente;
- Vice Presidente;
- Segretario;
- Tre Consiglieri;
- Tesoriere.

Art. 15 Consiglio Direttivo, nomina e durata

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea e dura in carica per un anno.

Esso:

- formula proposte all'Assemblea e ne cura le deliberazioni;
- accetta e dimette gli associati, salvo ratifica dell'Assemblea, da richiedere alla prima riunione utile;
- segue e vaglia tutte le iniziative ed attività in linea con gli scopi della associazione;
- propone annualmente la quota associativa, e predispone i bilanci, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- promuove le iniziative proprie dell'Associazione, curando anche il perfezionamento di quelle che non comportino particolare impegno.

Art. 16 Consiglio Direttivo, riunioni

Il Direttivo si riunisce di norma una volta a trimestre, può comunque essere convocato anche in qualsiasi momento dal Presidente su propria iniziativa o su richiesta di tre membri.

Il Direttivo delibera validamente in presenza di almeno cinque consiglieri, a maggioranza semplice; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

Alle riunioni possono essere fatti intervenire anche estranei in funzione di esperti, su iniziativa dei singoli membri, in relazione a particolari tematiche o progetti dell'associazione.

Art. 17 Presidenza

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea fra i Soci maggiorenni e dura in carica un anno.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione; presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dirige le attività dell'Associazione.

In caso di impedimento viene sostituito dal Vice-Presidente.

Gli atti che impegnano l'Associazione verso terzi vengono sottoscritti dal Presidente o Vice-Presidente.

Art. 18 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, destinando comunque il residuo patrimonio sociale ad altre ad altre associazioni che perseguano fini identici o analoghi.

Art. 19 Norme finali

Lo Statuto è stato redatto in base a quanto disposto dall'Art. 3 della Legge 266/91 e può pertanto godere delle agevolazioni fiscali di cui all'Art. 8 della medesima legge. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile, alle leggi vigenti in materia di volontariato, ed in particolare alla Legge 266/91.

Milano 04.11.2018



AGENZIA DELLE ENTRATE
 UFFICIO DI MILANO 6
 23 NOV 2018
 REGISTRATO IN DATA
 AL N. 5535 SERIE 3
 IMPOSTE ASSOLTE € ALLEGATO
 (EURO)

Per delega del Direttore Provinciale
 Enrico Pini TAMMILI
 Valerio DE LUCA